

COMUNE DI POSTUA

REGOLAMENTO TARI

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	
Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo	
Art. 3 - Soggetti passivi.....	
Art. 4 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	
Art. 5 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	
Art. 6 - Superficie degli immobili	
TITOLO III - TARIFFE	
Art. 7 - Determinazione della tariffa	
Art. 8 - Piano finanziario	
Art. 9 - Periodi di applicazione del tributo	
Art. 10 - Tributo giornaliero	
Art 11- Tributo provinciale.....	
TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	
Art. 12 - Riduzioni	
Art. 12 bis Bonus sociale per i rifiuti.....	
Art. 13 Avvio al recupero dei rifiuti e uscita dal servizio pubblico di igiene urbana.....	
Art. 14 - Agevolazioni.....	
Art. 15 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni	
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
Art. 16- Obbligo di dichiarazione.....	
Art. 17 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	

AUTOPRIVILEGI

Art. 17 bis Dichiarazione di variazione e cessazione ai fini tari.....	
Art. 18 - Poteri.....	
Art. 18 bis -Modalità e strumenti di pagamento.....	
Art. 19 - Accertamento.....	
Art. 20 - Sanzioni	
Art. 21 - Riscossione.....	
Art. 21 bis Rateazione.....	
Art. 22 - Interessi.....	
Art. 23 - Rimborsi.....	
Art. 23 bis Reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica importi addebitati.....	
Art. 24 - Somme di modesto ammontare.....	
Art. 25 - Contenzioso	
TITOLO VI - ASSIMILAZIONE.....	
Art. 26 - Gestione e classificazione dei rifiuti.....	
Art. 27- Principi dell'assimilazione	
Art. 28 - Criteri dell'assimilazione	
TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazioni	
Art. 30 - Clausola di adeguamento	
Art. 31 - Disposizioni transitorie	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di POSTUA della TARI istituita dall'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) modificata con D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dal comma e dal comma 738 della L.160/2019;

Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 recante Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, si applicano le definizioni previste dalla regolazione applicata dall'Autorità, ratione temporis vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni contenute nella L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Soggetto attivo del tributo è il Comune di POSTUA.

I regolamenti e le tariffe della TARI sono approvati annualmente entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione come fissato da norme statali. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 2 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilabili.

2. Si intendono per locali soggetti all'applicazione del tributo:

Tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili le tettoie e le serre a terra ed equiparati.

Tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente.

Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto ed alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole e chioschi stabili.

Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza.

Tutti i vani (uffici, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, case di cura, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere.

Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità sanitarie locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del 4 comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/1982 e sue successive modifiche), delle caserme, stazioni, ecc.,

Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.)

Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 4, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

Le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni.

Le superfici dei balconi e terrazzi.

2. BIS A decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 116/2020, le attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, saranno escluse dalla tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della TARI, in relazione alle sole superfici produttive in cui vengano generati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani. Anche per tali categorie, rimangono comunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani, così come le superfici dei magazzini che non siano funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, oppure da semilavorati o prodotti finiti, che non siano quindi suscettibili di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ferma restando l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal presente regolamento ove anche i rifiuti generati in tali superfici siano avviati autonomamente a riciclo da parte del produttore.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, i posti auto scoperti, i parcheggi, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- c) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
- d) Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. L'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 22 o i componenti del nucleo familiare;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare l'utente principale, si considera tale:

per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione alle reti del gas, luce o acqua;

per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione alle reti gas, luce, acqua

ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società che occupa o gestisce o detiene tali superfici, mentre per i comitati e le associazioni non riconosciute, i soggetti che li presiedono, li rappresentano.

3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 4 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola la presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaia e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 D.Lgs. 507/93 . Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali con esclusione di tribune - servizi - docce - spogliatoi -segreteria;

e) unità immobiliari prive di utenze (idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica);

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

g) sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;

h) sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione

3. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.

4. Il produttore di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dei rifiuti prodotti.
5. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 5 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 6 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 7 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. La classificazione dei locali ed aree tassabili è stabilita come all. A del seguente regolamento:

ART. 8

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 9 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali od aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Art. 10 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata per giorno.

3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività e aumentandola del 50%.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 21.

11 - Tributo provinciale

Sulla TARI, ai sensi dell'art.1, c. 666, della L.147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo.

Secondo l'art. 38-bis D.L. 124/2019, dal 01/06/2020, in caso di versamento della TARI con modello F24, il riversamento della TEFA alla Provincia o alla Città metropolitana è effettuato direttamente dalla Struttura di gestione del modello F24, al netto della commissione (art. 19, c. 7, D.Lgs 504/1993)

TITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 12 - Riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante, riduzione del 33% (trentatre per cento);
- b) abitazioni adibite ad occupazione stagionale, riduzione del 25% (venticinque per cento);
- c) compostaggio domestico, riduzione del 5% (cinque per cento) della parte variabile della tariffa con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo.
- d) baite situate in montagna, riduzione del 60%

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

A partire dall'anno 2021, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;

ART. 12 – BIS – BONUS SOCIALE PER I RIFIUTI

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio di igiene urbana a condizioni tariffarie agevolate.
2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento

ART. 13 – AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI E USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, a decorrere dal 2022, le Utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal Gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti nello svolgimento della propria attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI riferita alle specifiche superfici in cui vengono prodotti i rifiuti recuperati e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della TARI, a condizione che il recupero venga effettuato nel rispetto delle vigenti normative e venga dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da trasmettere al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dalla riduzione della TARI.
2. Per le Utenze non domestiche di cui al comma precedente, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a DUE anni, salva la possibilità per il Gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'Utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
3. Per rendere possibile la corretta programmazione del servizio di igiene urbana e delle conseguenti modalità di determinazione delle tariffe TARI, le Utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avviare al recupero mediante soggetti terzi rispetto al servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, il termine perentorio per la presentazione di tale comunicazione è stato fissato per legge entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La comunicazione presentata oltre il termine sopra indicato avrà comunque effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla sua presentazione.
4. Per quanto riguarda le nuove Utenze non domestiche attivate in corso d'anno, la presentazione della comunicazione di cui al presente comma dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'attività e potrà comportare, a decorrere dal 2022, l'applicazione dell'esclusione della parte variabile della TARI a partire dall'inizio dello svolgimento dell'attività, a condizione che sia dimostrata, nei termini dettati

dal presente articolo, la mancata fruizione del servizio pubblico e l'immediato avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti.

5. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

7. La comunicazione di cui ai commi precedenti assume valore di denuncia di variazione ai fini della TARI, a decorrere dall'anno successivo alla sua presentazione.

8. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti deve intendersi quale scelta dell'Utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, senza necessità di presentazione di alcuna ulteriore istanza.

9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

10. A seguito della presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, l'esclusione della parte variabile della TARI viene accordata in via preventiva da parte del Comune, fermo restando l'obbligo per l'Utenza non domestica che si avvalga di tale esclusione di trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando altresì l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini sopra indicati, ovvero quando non venga dimostrato l'intervenuto recupero totale dei rifiuti prodotti a seguito della fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare l'effettiva mancata fruizione del servizio pubblico in relazione alle tipologie di rifiuti di cui l'Utenza non domestica abbia dichiarato l'autonomo avvio al recupero, nonché la veridicità delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotte e avviate al recupero.

12. Nel caso di intervenuto accertamento di comportamenti non corretti o di presentazione di dichiarazioni mendaci, oltre al recupero della parte variabile della TARI, l'Ufficio tributi provvederà all'irrogazione della sanzione per infedele denuncia, nell'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 697 L. 147/2013.

Art. 14- Agevolazioni

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti esenzioni: Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

1. i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
2. i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;
3. i locali adibiti ad attività proprie delle associazioni al cui funzionamento contribuisce il Comune in conformità ai principi di cui alla legge 241/1990.

Le esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostri di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti 1) e 2) del I comma le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Art. 15- Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 16- Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si

svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

1. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 17 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale ai fini TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ai sensi della disciplina tributaria TARI contenuta nella legge 147/2013. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e delle sanzioni tributaria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684

2. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio contiene i seguenti campi obbligatori:

a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta

b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali:

- per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
- per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:

- per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati
- per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza, il codice ATECO;

e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

3. Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio

b) il codice utente e il codice utenza

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente all'ufficio protocollo del comune e/o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

6. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

Art. 17 bis- Dichiarazione di variazione e cessazione ai fini tari

1. La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere inviata all'ufficio del comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici (ovvero compilabile online.)

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di uscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno

3 Il modulo per le dichiarazioni/richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00

4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla cessazione ovvero gli effetti decorrono dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

6. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio

7 Il gestore della TARI è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:

a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;

b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;

c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

Art. 18 - Poteri

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In applicazione della delibera di C.C. n. 11/2015 dove viene citato il funzionario responsabile è da intendersi funzionario responsabile e sindaco protempore.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno cinque giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna e esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 18 bis -Modalità e strumenti di pagamento

1. Il gestore della TARI invia ai contribuenti l'avviso di pagamento sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento

deve contenere le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità.

2. La modalità di versamento della TARI avviene nel rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. Il gestore della TARI può ricorrere alle seguenti modalità di pagamento:

- modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
- mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al sistema PAGO PA;
- tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali
- attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82
- utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82

3. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione

Art. 19 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o (altre modalità).

Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione

Art. 20 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Art. 21 - Riscossione

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in almeno due rate semestrali
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. La riscossione del tributo comunale sui rifiuti, dovuto in base alle dichiarazioni, avviene con invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale;
5. L'eventuale mancata ricezione da parte del Contribuente dell'avviso di pagamento non esime dal pagamento della tariffa; resta a carico del Contribuente l'onere di richiedere all'ufficio tributi la liquidazione del tributo.

In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 21 bis Rateazione

1. Il gestore della TARI garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi di pagamento ordinari, ai seguenti soggetti:
 - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;

b) ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2 Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3 L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

4 La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art. 22 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 23 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il gestore della TARI provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità, rispettando il termine dei 120 giorni lavorativi nel caso in cui rientri nello schema regolatorio II, III, IV:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione; nel caso in cui il gestore applichi lo schema regolatorio II, III, IV la rimessa diretta si applica anche qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata
3. L'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 30 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 23 bis- Reclami, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica importi addebitati

1. È possibile presentare reclami, richieste di informazioni relative all'applicazione all'ufficio di gestione della TARI e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'ente gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il gestore della TARI, di norma, formula risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.

3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

4. La risposta al reclamo deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati
- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata

5. La risposta alla richiesta di rettifica degli importi addebitati deve riportare, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:

- a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- c) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- d) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- e) i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (nel caso di TARI puntuale);
- f) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 24- Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad € 12,00 (dodici virgola zero) per anno d'imposta.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 32,00, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non

si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

Art. 25 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

TITOLO VI - ASSIMILAZIONE

Art. 26 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 27 - Principi dell'assimilazione

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano a applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22.
3. I rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal comune, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

Art. 28- Criteri dell'assimilazione

Per l'aspetto qualitativo sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e), i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, riprodotto nell'Allegato B, paragrafo 1.1, al presente Regolamento, a eccezione dei rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29- Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023

Art. 30 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 31- Disposizioni transitorie

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e/o della Tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

All. A al regolamento

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE PER TARIFFE

CATEGORIA A

1. musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose
2. scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado
3. sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre
4. autonomi depositi di stoccaggio merci: depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi

CATEGORIA B

1. attività commerciali all'ingrosso: mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse
2. campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento

CATEGORIA C

1. abitazioni private
2. attività ricettivo alberghiere
3. collegi, case di vacanze, convivenze

CATEGORIA D

1. attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie
2. circoli sportivi e ricreativi

CATEGORIA E

1. attività di produzione artigianale o industriale
2. attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili
3. attività artigianali di servizio

CATEGORIA F

1. pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie

2. attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.

Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più corrispondente.